



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 196

DEL 02 aprile 2026

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARTE. CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CONCERTI DEL 22, 28 MAGGIO E 5 GIUGNO 2026 PRESSO VILLA CASALEGNO. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 23/03/2026, veniva:

- concesso all'Associazione "Gli Amici dell'Arte" - C.F. 95551580012 il patrocinio e l'utilizzo di Villa Casalegno con riferimento all'organizzazione dei concerti programmati alle ore 21,00 per i giorni 22, 28 maggio e 5 giugno 2026;
- autorizzata l'assegnazione di un contributo all'Associazione "Gli Amici Dell'Arte" (C.F. 95551580012) per un importo quantificato in € 1.000,00, finalizzato a sostenere parte delle spese connesse all'organizzazione dei concerti del 22, 28, maggio e 5 giugno 2026 a Villa Casalegno.

Evidenziato che l'erogazione del predetto contributo veniva autorizzato ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Richiamato l'art. 6, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2011, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

Preso atto che in materia si sono pronunciate, sotto forma di parere, alcune sezioni regionali della Corte dei Conti le quali, con riferimento alla possibilità da parte degli enti locali di erogare contributi a favore di associazioni private, reputano legittima detta facoltà allorquando l'attività oggetto del sostegno finanziario diretto e/o indiretto rientri, in senso lato, nella competenza dell'ente locale che la esercita per il tramite dell'associazionismo locale, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale.

Ritenuto che l'iniziativa in oggetto non sia riconducibile al divieto sancito dall'art. 6, commi 8 e 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, in quanto la promozione delle attività culturali costituisce uno dei compiti istituzionali

dell'ente il quale può avvalersi, in via sussidiaria, dell'importante apporto dell'associazionismo locale.

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'impegno di spesa relativo al contributo di cui sopra per un importo pari a € 1.000,00, dando atto che alla liquidazione dello stesso si provvederà con apposito provvedimento a seguito dell'acquisizione di apposita rendicontazione supportata da idonee pezze giustificative.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20 febbraio 2026, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026-2027-2028.

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore Servizi alla Persona come nominato con Decreto Sindacale n. 3 del 07/01/2026.

DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di impegnare, a favore dell'Associazione "Gli Amici dell'Arte" - C.F. 95551580012, la somma di € 1.000,00 finalizzata a sostenere parte delle spese connesse all'organizzazione dei concerti del 22, 28 maggio e 5 giugno 2026 presso la Villa Casalegno.
- 3) Di imputare la spesa di € 1.000,00 come di seguito delineato:

<i>ANNO</i>	<i>CODICE DI BILANCIO</i>	<i>CAP.</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
2026	05 02 1 104 08.2 1040401001	796	ATTIVITA' TURISTICO/CULTURALI - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	€ 1.000,00

4) Di dare atto che il contributo di cui trattasi si sottrae al divieto sancito dall'art. 6, commi 8 e 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, in quanto la promozione delle attività culturali costituisce uno dei compiti istituzionali dell'ente il quale può avvalersi, in via sussidiaria, dell'importante apporto dell'associazionismo locale.

5) Di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

6) Di dare atto che alla liquidazione del contributo si provvederà con apposito provvedimento a seguito dell'acquisizione di apposita rendicontazione supportata da idonee pezze giustificative.

7) Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8) Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 26 del D. Lgs.

33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell'ente.

9) A norma dell'art. 8 della legge 241/90 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Gianluca Guardabascio, quale Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

Pianezza, 02 aprile 2026

IL RESPONSABILE DI SETTORE
GUARDABASCIO Dr. Gianluca
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*

*Istruttore della determina: GUARDABASCIO GIANLUCA
Proposta di determina n° 92 del 02/04/2026*